

**AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE DONNE
CON FAMILIARI OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO-SANITARIE
E SOCIALI (L.R. 21/2016 e s.m.i.) DELLE AREE DI UTENZA
“ANZIANI”, “DISABILITÀ” E “SALUTE MENTALE”**

*INTERVENTO “MULTILEVA 3.1” – ANNUALITÀ 2026 (D.G.R. N. 888 DEL 13/07/2026)
VOUCHER DI CURA RESIDENZIALITÀ PER LA CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA, CURA E LAVORO
COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
(PN “Giovani, Donne e Lavoro” FSE+ 2021-2027)
CUP E51C26000080007*

INDICE

ART. 1 – OGGETTO DELL’AVVISO	3
ART. 2 – ACRONIMI E DEFINIZIONI.....	3
ART. 3 – DEFINIZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI.....	4
ART. 4 – FINALITÀ DELL’INTERVENTO	4
ART. 5 – CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO.....	4
ART. 6 – SOGGETTI DELL’AVVISO	5
ART. 7 – REQUISITI DI ACCESSO	5
ART. 8 – DOMANDA - MODALITÀ E TERMINI DI INVIO	6
ART. 9 – ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA	7
ART. 10 – COORDINAMENTO E PRIORITÀ TRA MULTILEVA 3.1 E MULTILEVA 3.2.....	7
ART. 11 – INDIVIDUAZIONE DELLE BENEFICIARIE	8
ART. 12 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	8
ART. 13 – INCOMPATIBILITÀ ED INTERRUZIONE.....	10
ART. 14 – CONTROLLI, DECADENZA E REVOCA	10
ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI	11
ART. 16 – INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ.....	11
ALLEGATI	11

ART. 1 – OGGETTO DELL'AVVISO

1. Il presente Avviso Pubblico, emanato in attuazione delle disposizioni regionali di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 888 del 13 luglio 2026 e al Decreto del Dirigente del Settore Inclusione Sociale e Strutture Sociali n. 33 del 20 ottobre 2026 (rettificato con successivo Decreto n. 35 del 22 ottobre 2026) recante *“Intervento Multileva 3.1 sostegno alle famiglie - Programma Nazionale “Giovani, Donne e Lavoro” (PN GDL) FSE+ 2021-2027- Priorità 2 – Obiettivo specifico ESO 4.3 - Attuazione D.G.R. n. 888 del 13/07/2026 - Progetto “Voucher di cura residenzialità per la conciliazione tempi di vita, cura e lavoro - Donne in equilibrio: tempi di vita, di cura e di lavoro” - anno 2026 - Approvazione avviso pubblico”* definisce le modalità e i termini per la concessione di contributi economici sotto forma di Voucher di cura per la residenzialità.
2. Il beneficio è destinato alle donne che sostengono direttamente l'onere economico della quota sociale o parte di essa della retta di ricovero per parenti o affini ospiti presso strutture residenziali socio-sanitarie e sociali (pubbliche o private) regolarmente autorizzate ai sensi della L.R. 21/2016 e s.m.i., situate nel territorio della Regione Marche e riconducibili alle aree di utenza "Anziani", "Disabilità" o "Salute Mentale", (Allegato F dell'Avviso regionale).

ART. 2 – ACRONIMI E DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Avviso si intende per:

PN GDL: Programma Nazionale “Giovani, Donne e Lavoro” FSE+ 2021-2027.

ORPS: Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali.

PIS: Persona ospite in struttura residenziale.

DFPIS: Donna familiare di persona ospite in struttura residenziale.

ISEE ordinario: Indicatore della Situazione Economica Equivalente ordinario in corso di validità.

ISEE socio-sanitario residenze: ISEE specifico per le prestazioni sociosanitarie in strutture residenziali, in corso di validità.

DID: Dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa, presentata al Centro per l'Impiego.

Quota sociale della retta: quota della retta a carico dell'utente non ricompresa nella quota sanitaria.

Parente: di 1° grado: genitori e figli. Di 2° grado: nonni, fratelli, sorelle e nipoti in quanto figli dei figli.

Affine: di 1° grado: suoceri, generi e nuore, figli acquisiti del coniuge. Di 2° grado: fratelli e sorelle del coniuge.

Convivente di fatto: in convivenza formalmente costituita ai sensi della L. 76/2016.

ART. 3 – DEFINIZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI

1. Le risorse complessive per l'annualità 2026 (periodo finanziabile dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026) ammontano a € 3.846.708,00, a valere sul PN GDL FSE+ 2021-2027 (Priorità 2 – Obiettivo specifico ESO 4.3), ripartite in proporzione ai posti letto autorizzati al 1° gennaio 2026 censiti dall'ORPS in tre fondi: Anziani € 3.395.318,87; Disabili € 223.848,73; Salute Mentale € 227.540,40. Le economie di un'area sono ripartite, sempre in proporzione ai posti letto, nelle altre.
2. Le risorse saranno assegnate dalla Regione Marche alle donne ammesse e utilmente collocate nelle graduatorie regionali di cui al successivo articolo 11 per il tramite dell'Ambito Territoriale Sociale (ATS) di riferimento, attingendo dal fondo dell'area di utenza della struttura che ospita la PIS, fino a esaurimento.

ART. 4 – FINALITÀ DELL'INTERVENTO

1. L'intervento è finalizzato ad erogare un sostegno economico alle donne che hanno familiari ospiti in strutture residenziali per persone anziane, persone con disabilità o con problemi di salute mentale, per favorire la conciliazione tra tempi di vita, cura e lavoro.
2. Nello specifico, la misura persegue le seguenti finalità:
 - ridurre il rischio che il carico economico e organizzativo della cura determini l'abbandono del lavoro, l'interruzione della ricerca attiva di occupazione o la rinuncia all'ingresso nel mercato del lavoro da parte delle donne;
 - sostenere l'autodeterminazione delle donne, la permanenza o l'accesso al lavoro e una più equilibrata distribuzione dei compiti di cura familiare;
 - sostenere le donne che contribuiscono al pagamento della quota sociale della retta e delle altre spese da sostenere per la permanenza di una persona in struttura.

ART. 5 – CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo è pari a € 250,00 mensili per un massimo di 12 mensilità, per un importo non superiore a € 3.000,00 annui per destinataria, per ciascuna PIS di riferimento.
2. Il contributo:
 - è un importo forfettario, non collegato ai costi reali sostenuti;
 - è riconosciuto integralmente a prescindere dall'entità della spesa sostenuta;
 - non è frazionabile;
 - è incompatibile con contributi con la medesima finalità, anche se percepiti dalla PIS;
 - è riconosciuto per ciascun mese se, nel mese di riferimento, il pagamento della retta è avvenuto per almeno 15 giorni e i requisiti della richiedente e della PIS permangono oltre il giorno 15 del mese.

3. Per la stessa PIS può essere riconosciuto un solo contributo e non è consentito il finanziamento o cofinanziamento della medesima quota sociale della retta con altri contributi di enti pubblici, compresi quelli assicurati dai Comuni.

ART. 6 – SOGGETTI DELL'AVVISO

1. All'interno del presente Avviso è individuata la figura della donna che ha un familiare ospite in struttura residenziale (DFPIS) ed è la destinataria del contributo.
2. La DFPIS presenta la domanda all'ATS di riferimento del proprio Comune di residenza e può presentarla per più persone ospiti (PIS), parenti o affini, per le quali sostiene la quota sociale della retta o parte di essa.
3. La domanda di contributo è presentata dalla richiedente secondo la seguente articolazione, non derogabile:

Richiedente	Persona ospite per cui si chiede il contributo	ATS di riferimento per la presentazione della domanda
DFPIS (donna familiare)	Coniuge o convivente di fatto o parte di un'unione civile, parente o affine entro il secondo grado (PIS), per cui sostiene la retta o parte di essa	ATS del Comune di residenza della DFPIS. Nell'ATS 14 ricadono i Comuni di: Civitanova Marche, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Monte San Giusto, Morrovalle, Porto Recanati, Potenza Picena e Recanati

ART. 7 – REQUISITI DI ACCESSO

Per l'ammissibilità al contributo è richiesto il possesso contestuale dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

1. **Requisiti della donna richiedente (DFPIS):**

La donna che presenta la domanda di contributo deve possedere i seguenti requisiti:

- residenza in un Comune della Regione Marche, posseduta alla data del 1° gennaio 2026, e alla data di presentazione della domanda in uno dei Comuni dell'ATS 14;
- maggiore età e in età attiva/lavorativa (fino a 67 anni) alla data di presentazione della domanda;
- condizione lavorativa riconducibile a una delle seguenti, alla data di presentazione della domanda:
 - occupata con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, a orario pieno o part-time;
 - occupata con contratto di lavoro parasubordinato;

- titolare di Partita IVA o ditta individuale;
- inoccupata;
- disoccupata o inattiva;
- rapporto di parentela o affinità con la Persona ospite (PIS) come da precedente art. 6;
- attestazione ISEE ordinario in corso di validità di importo non superiore a € 25.000,00.

Ai fini del presente Avviso: **occupata** è anche chi ha un'occupazione saltuaria/atipica e chi è in cassa integrazione guadagni (CIG); **disoccupata** è la donna priva di lavoro, immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un'attività lavorativa secondo le modalità definite con i servizi competenti; **inoccupata** è la donna che non ha mai svolto attività lavorativa, in nessuna forma, autonoma o subordinata, ed è alla ricerca di un'occupazione; **inattiva** è la donna che non è alla ricerca di un'occupazione oppure non è disponibile a lavorare nel breve termine (entro le due settimane successive). Sono escluse le donne pensionate.

2. Requisiti della persona ospite (PIS) per la quale la donna presenta domanda

La PIS deve, al momento della presentazione della domanda, essere inserita in una struttura residenziale in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 3 e possedere ISEE socio-sanitario residenze in corso di validità non superiore a € 25.000,00.

3. Requisiti della struttura

La struttura deve essere situata in un Comune della Regione Marche, autorizzata ai sensi della L.R. 21/2016 e s.m.i., di tipo socio-sanitario o sociale, e appartenere alle aree di utenza "anziani", "disabilità" o "salute mentale", come da elenco di cui all'Allegato F del Decreto del Dirigente del Settore Inclusione Sociale e Strutture Sociali n. 33 del 20 ottobre 2026. Ogni struttura autorizzata ha un codice ORPS consultabile al link:

<http://servizioprs.regione.marche.it/ricerca> (Servizi – effettua ricerca).

ART. 8 – DOMANDA: MODALITÀ E TERMINI DI INVIO

1. Ai fini dell'ammissione al beneficio, le donne interessate devono inoltrare la domanda all'Ente Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale 14 – Comune di Civitanova Marche (sito in Piazza XX Settembre n. 93, 62012 Civitanova Marche), a pena di esclusione, nel periodo improrogabile compreso tra il **27 ottobre 2026** e il **16 novembre 2026**.
2. La domanda deve essere redatta obbligatoriamente utilizzando il modello predisposto (**modulo di domanda - Allegato 1**) e **PERVENIRE** entro i termini di scadenza esclusivamente con una delle seguenti modalità:
 - **Posta Elettronica Certificata (PEC):** comune.civitanovamarche@pec.it;
 - **Raccomandata con avviso di ricevimento (A/R):** indirizzata all'ATS 14 - Comune di Civitanova Marche, Piazza XX Settembre n. 93, 62012 Civitanova Marche; ai fini della verifica del rispetto del termine di scadenza, fa fede la data del protocollo comunale. Pertanto l'ATS 14 declina ogni responsabilità in merito ad eventuali ritardi nella ricezione;

- **Consegna a mano:** presso l'URP (Ufficio relazione con il Pubblico) del Comune di Civitanova Marche, negli orari di apertura al pubblico:
 - dal lunedì al venerdì: dalle ore 09:00 alle ore 13:00
 - martedì e giovedì pomeriggio: dalle ore 15:00 alle ore 17:00
- 3. All'interno della domanda la richiedente deve attestare il possesso di tutti i requisiti prescritti, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e con la consapevolezza delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici fruiti in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità. Nella domanda la richiedente deve inoltre indicare la propria condizione occupazionale e il livello di istruzione, dati utilizzati ai fini della profilazione a scopo statistico e di monitoraggio prevista dal PN GDL FSE+ 2021-2027 (Reg. UE 2021/1057), secondo quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati personali; tale profilazione non incide sulla valutazione della domanda né sulla posizione in graduatoria.
- 4. Alla domanda deve essere allegata copia del documento di identità in corso di validità della richiedente, qualora la stessa non sia firmata digitalmente.

ART. 9 – ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. L'ATS 14 provvede all'istruttoria delle domande ricevute. Sono escluse le domande:
 - presentate fuori termine;
 - presentate con modalità diverse da quelle stabilite dal presente Avviso;
 - prive dei requisiti richiesti;
 - mancanti della documentazione allegata prevista;
 - riferite a spese (quota sociale della retta) già finanziate, anche solo in parte, con altri contributi pubblici.
2. Nel caso di domande presentate da due o più DFPIS per la stessa PIS, viene presa in considerazione per l'ammissione quella con ISEE ordinario più basso; in caso di parità, quella pervenuta prima in ordine di arrivo.
3. All'esito dell'attività istruttoria, l'ATS 14 adotta il provvedimento di approvazione degli elenchi delle domande ammesse ed escluse e successivamente trasmette la documentazione alla Regione Marche ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali. L'ammissibilità della domanda non garantisce l'erogazione del contributo.

ART. 10 – COORDINAMENTO E PRIORITÀ TRA MULTILEVA 3.1 E MULTILEVA 3.2

1. Il presente Avviso è coordinato con l'Avviso attuativo dell'Intervento Multileva 3.2 (D.G.R. n. 889 del 13/07/2026). È consentita la presentazione della domanda per la medesima PIS sia a valere sul presente Avviso (Intervento Multileva 3.1) sia a valere sull'Avviso parallelo relativo all'Intervento Multileva 3.2.

2. Qualora siano presentate domande per la stessa PIS riconducibili ad entrambe le misure, si applica il seguente ordine di priorità:
 - domanda ammissibile presentata dalla DFPIIS nell'ambito del Multileva 3.1;
 - domanda ammissibile presentata nell'ambito del Multileva 3.2.
3. L'assegnazione del contributo nell'ambito di una delle due misure comporta l'automatica decadenza della domanda e l'esclusione dalla graduatoria dell'altra misura.

ART. 11 – INDIVIDUAZIONE DELLE BENEFICIARIE

1. L'individuazione delle beneficiarie del contributo spetta alla Regione Marche, che redigerà tre distinte graduatorie regionali, formate in base all'area di utenza della struttura che ospita la PIS (Anziani, Disabili, Salute Mentale).
2. Le graduatorie sono formate in ordine crescente del valore dell'ISEE ordinario in corso di validità della DFPIIS. In caso di parità di ISEE, precede la domanda in cui la PIS ha ISEE socio-sanitario residenze più basso. Ai sensi dell'art. 10, l'eventuale ammissibilità della DFPIIS su entrambe le misure comporta l'assegnazione prioritaria del contributo sulla misura Multileva 3.1 e la contestuale, automatica esclusione dalla graduatoria della misura Multileva 3.2.
3. Qualora siano presentate più domande ammissibili per la medesima PIS presso Ambiti Territoriali Sociali diversi, sarà presa in considerazione unicamente la domanda avente maggiore priorità in base ai criteri precedentemente descritti, con esclusione delle altre dalla graduatoria.
4. I contributi sono assegnati dalla Regione Marche sulla base del collocamento in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna area (Anziani, Disabili, Salute Mentale); qualora in una graduatoria la dotazione non sia esaurita, il fondo in eccesso è ripartito nelle altre, in proporzione ai posti letto. In caso di decadenza o cessazione, si procederà allo scorrimento della graduatoria regionale e la nuova destinataria subentrerà dalla mensilità successiva alla cessazione. Le domande ammissibili ma non finanziabili restano in graduatoria.

ART. 12 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. A seguito dell'assegnazione del contributo da parte della Regione, le beneficiarie, per ottenere la liquidazione, dovranno **presentare all'ATS 14, entro il 20 gennaio 2027, con le stesse modalità di cui all'art. 8 c.2 la richiesta di liquidazione "Allegato 2"** corredata obbligatoriamente da idonea documentazione fiscale del pagamento della quota sociale della retta, che dimostri la presenza in struttura della PIS e il pagamento sostenuto, unitamente alla documentazione di cui al successivo comma 2.
2. In relazione alla condizione lavorativa dichiarata, le destinatarie devono inoltre dichiarare:
 - a) se disoccupate (D.Lgs. n. 297/2002 e s.m.i.): di aver presentato al Centro per l'Impiego la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa (DID);
 - b) se inoccupate o inattive: di aver sottoscritto presso il Centro per l'Impiego territorialmente competente il Patto di Servizio personalizzato.

3. Le DFPIS devono inoltre produrre in allegato alla richiesta di liquidazione:
- il contratto con la struttura residenziale (o altro documento da cui si evince l'impegno economico della DFPIS a sostenere la quota sociale della retta, in tutto o in parte);
 - le fatture, o analoga documentazione fiscale, emanate dalla struttura, che devono risultare intestate e definite come segue, in relazione alla situazione:

	Situazione	Documentazione da produrre
a)	La DFPIS paga direttamente la struttura con fattura intestata alla DFPIS	- Contratto o documento di impegno della DFPIS; - Fatture o note di debito/dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'ente gestore intestate alla DFPIS; - Ricevute di pagamento o bonifici quietanzati a nome della DFPIS, versati alla struttura con causale che indichi la retta e i mesi di riferimento; in assenza di corretta causale, sarà possibile produrre apposita dichiarazione sostitutiva dell'Ente gestore
b)	La DFPIS paga direttamente la struttura, ma la fattura è intestata alla PIS	- Contratto o documento di impegno della DFPIS; - Fatture o note di debito/dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'ente gestore intestate alla PIS; - Ricevute di pagamento o bonifici quietanzati a nome della DFPIS, versati alla struttura con causale che indichi la retta e i mesi di riferimento; in assenza di corretta causale, sarà possibile produrre apposita dichiarazione sostitutiva dell'Ente gestore
c)	La DFPIS fa un bonifico alla PIS, che paga la struttura	- Contratto o documento di impegno della PIS; - Fatture o note di debito/dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'ente gestore intestate alla PIS; - Ricevute di pagamento o bonifici quietanzati a nome della DFPIS, versati alla PIS con causale che indichi la retta e i mesi di riferimento; in assenza di corretta causale, sarà possibile produrre apposita dichiarazione sostitutiva dell'Ente gestore
d)	La DFPIS è inoccupata, disoccupata o inattiva, la PIS è un suo parente e contribuisce al pagamento un altro componente inserito nell'attestazione ISEE del nucleo familiare	- Contratto o documento di impegno; - Fatture o note di debito/dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'ente gestore intestate a tale componente; - Ricevute di pagamento o bonifici quietanzati a nome del soggetto pagante, versati alla struttura con causale che indichi la retta e i mesi di riferimento; in assenza di corretta causale, sarà possibile produrre apposita dichiarazione sostitutiva dell'Ente gestore

4. Se la PIS è affine di 1° o 2° grado, la DFPIS deve sostenere direttamente la retta e la fattura deve essere intestata alla donna o alla PIS (casistiche "a" e "b" di cui sopra).

5. La liquidazione avviene tramite bonifico sul conto corrente intestato/cointestato alla DFPIS (IBAN indicato nella richiesta di liquidazione), a seguito del trasferimento delle risorse da parte della Regione Marche all'ATS 14.
6. La mancata produzione della documentazione di cui ai precedenti commi comporterà la perdita definitiva del diritto all'erogazione.

ART. 13 – INCOMPATIBILITÀ ED INTERRUZIONE

1. Il contributo economico dell'Intervento Multileva 3.1 è incumulabile e incompatibile con altri contributi pubblici aventi la medesima finalità o destinati a coprire la stessa quota sociale della retta.
2. Il contributo è interrotto nei seguenti casi:
 - rinuncia formale della destinataria;
 - decesso della persona ospite (PIS) (successivo alla data di presentazione della domanda);
 - dimissione della PIS dalla struttura residenziale (successiva alla data di presentazione della domanda);
 - perdita dei requisiti della struttura ospitante;
 - interruzione del pagamento della quota sociale della retta;
 - cessazione volontaria dell'attività lavorativa, ove in essere.
3. Nei casi di interruzione, il contributo è riconosciuto per tutte le mensilità maturate prima dell'evento, compreso il mese in cui è avvenuto l'evento, se oltre il quindicesimo giorno del mese.
4. La destinataria è tenuta a comunicare tempestivamente all'ATS 14 qualsiasi variazione inerente al mantenimento dei requisiti e delle condizioni d'accesso (a titolo esemplificativo: decesso, dimissioni, trasferimento, cessazione dei pagamenti, variazione della condizione lavorativa, variazioni di residenza, percezione di nuovi contributi pubblici per la medesima quota sociale della retta).

ART. 14 – CONTROLLI, DECADENZA E REVOCA

1. La Regione Marche effettua controlli a campione sulle dichiarazioni rese in sede di domanda, sul 5% delle destinatarie del contributo; i controlli possono essere effettuati anche dopo la liquidazione. L'ATS 14 effettua i controlli documentali di propria competenza.
2. In caso di esito negativo delle verifiche si procede alla revoca totale o parziale del contributo e al recupero delle somme eventualmente erogate.
3. Ai sensi dell'art. 75, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 la destinataria decade dal diritto al contributo qualora, a seguito di controllo, risultino non veritiere le dichiarazioni rese in fase di presentazione della domanda o le informazioni attestate nei documenti presentati; si applica l'art. 76 del medesimo D.P.R. in materia di sanzioni penali.

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. I dati personali forniti dalle richiedenti saranno trattati nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
2. Titolare del trattamento è la Regione Marche – Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano n. 9, 60125 Ancona; l'ATS 14 è designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, per la durata dell'avviso e per le attività in esso disciplinate. L'informativa completa è allegata al presente Avviso.

ART. 16 – INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ

1. Per le informazioni riferite al presente Avviso e per il supporto alla compilazione delle domande, la cittadinanza può rivolgersi a:
 - Ufficio Comune ATS 14 – tel. 0733/822 639 - 278 - 243
 - PUA (Punto Unico di Accesso)
 - Distretto Sanitario di Civitanova Marche - Via Abruzzo, snc, tel. 0733/823437
martedì, giovedì, venerdì dalle 9:00 alle 12:30, sabato 9:00 – 12:00;
 - Distretto Sanitario di Recanati - Piazzale Andrea da Recanati, snc, tel. 071/7583401
lunedì, mercoledì, dalle 9:00 alle 12:30
 - Sportelli del Segretariato Sociale dei Comuni dell'Ambito (orari e contatti consultabili su:
<https://www.ambitosociale14.it/per-tutti/punto-unico-di-accesso/>).
2. L'assistenza ai familiari che intendono presentare domanda è svolta dall'ATS 14 anche in collaborazione con le organizzazioni sindacali e le loro strutture.
3. Al presente Avviso viene data la massima diffusione, anche mediante comunicazione agli Enti gestori delle strutture residenziali socio-sanitarie e sociali presenti nel territorio dell'ATS 14.
4. Gli elenchi degli ammessi e dei beneficiari, nonché le comunicazioni ufficiali relative al procedimento saranno pubblicati sul sito dell'ATS 14 (www.ambitosociale14.it) e del Comune di Civitanova Marche in qualità di capofila – sezione "Amministrazione trasparente". Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
5. L'ATS 14 si riserva la facoltà di revocare, modificare o annullare il presente Avviso per ragioni di pubblico interesse o per direttive della Regione Marche o a seguito di mutamenti normativi, senza che le richiedenti possano vantare diritti. Per quanto non previsto dal presente Avviso si rinvia all'Avviso regionale di cui al citato Decreto n. 33/2026 come modificato dal Decreto n. 35/2026 e alla normativa vigente.

ALLEGATI

- Allegato F – Elenco strutture ammissibili DD 33/2026;
- Allegato 1 – Modello di domanda;
- Allegato 2 – Modello di richiesta di liquidazione/rendiconto;
- Allegato 3 – Informativa sul trattamento dei dati personali.

Civitanova Marche, 26/10/2026

Il Coordinatore Dirigente ATS 14
Dott.ssa Maria Antonietta Castellucci